

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 1330**

## **DISEGNO DI LEGGE**

**d’iniziativa dei senatori CARUSO, BUCCICO, BALBONI, DELOGU,  
PONTONE e MUGNAI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 FEBBRAIO 2007**

---

Modifiche della legge 21 febbraio 2006, n. 102,  
recante disposizioni in materia di conseguenze  
derivanti da incidenti stradali

---

ONOREVOLI SENATORI. - La legge 21 febbraio 2006, n. 102 recante «disposizioni in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali» fu definitivamente approvata dal Senato, mentre la XIV Legislatura volgeva al termine. Si trattò di un voto a larghissima maggioranza, dettato dalla convinzione che fosse necessario che il Parlamento intervenisse in maniera decisa su una materia, quale è quella dell'inasprimento delle sanzioni per le violazioni delle norme sulla circolazione stradale determinanti danni per le persone, oltre che per il più celere risarcimento degli stessi, per la quale si era formata una forte attenzione popolare, a seguito della seriale ricorrenza di luttuosi eventi che - al di là di colpire le persone che ne erano state direttamente raggiunte (a seguito della morte o del ferimento di propri congiunti) - avevano anche fortemente toccato la sensibilità di una ben più vasta platea di cittadini.

Il risultato normativo, che la legge in questione ha recato, era (e resta) del tutto condivisibile anche per i proponenti del presente disegno di legge, con due sole eccezioni: una di portata sostanziale, l'altra relativa ad una semplice e modesta aporia che - una volta che si convenga sulla necessità di modificare la legge - vale tuttavia la pena di rimuovere.

Per quanto riguarda quest'ultima, si tratta dell'articolo 5 della legge, che estende, in pendenza di giudizi per il risarcimento di danni derivanti dalla circolazione di veicoli, la assegnabilità di un risarcimento provvisorio (la cosiddetta «provvisoria») anche ai casi di sussistenza di un fondato *fumus* di responsabilità del conducente, a prescindere dal fatto che la persona danneggiata versi in stato di bisogno.

Per conseguire tale obiettivo, la legge stabilì l'aggiunta di un comma all'articolo 24 della legge 24 dicembre 1990, n. 990, in materia di assicurazione obbligatoria, che - al momento in cui la stessa fu approvata - era stato tuttavia da poco abrogato nell'ambito dell'abrogazione della legge n. 990 del 1990 nel suo complesso, per effetto dell'articolo 354, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, con ogni ovvia conseguenza che ne deriva in relazione agli ostacoli di piena applicabilità del nuovo principio introdotto dal citato articolo 5.

Il disegno di legge ora proposto mira, con il secondo dei tre articoli di cui è composto, a introdurre le necessarie correzioni di collocazione della norma e di sua sistemazione testuale, fermo il suo contenuto sostanziale che resta non posto in discussione.

Il primo articolo del disegno di legge propone, invece, un intervento che - come prima scritto - è di ben più sostanziale portata.

L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, individuò quale soluzione, per perseguire il condivisibile tentativo di determinare l'accelerazione dei processi civili destinati a regolare le controversie in materia di risarcimento dei danni alle persone derivanti dalla circolazione dei veicoli, quella dell'applicazione ai medesimi del cosiddetto «rito del lavoro» che ha, tra le sue specificità, anche quella dell'avvio attraverso la presentazione di un ricorso (cui segue la fissazione da parte del giudice dell'udienza di prima comparizione della causa) e non già come è nel cosiddetto «rito ordinario» attraverso la citazione del convenuto a data fissa.

Anche in questo caso, come nel precedente, fu sollevato più d'un dubbio - in sede di esame della proposta da parte del Se-

nato, che per ultimo vi si dedicò prima della definitiva approvazione - circa l'opportunità di tracciare la riferita modalità processuale, nel timore da subito condiviso anche da autorevoli rappresentanti dell'avvocatura (fra tutti, i componenti dell'Unione triveneta dei consigli dell'Ordine degli avvocati) - che la stessa, lungi dal contrastare il non felice fenomeno della lentezza dei processi civili, avrebbe in realtà determinato effetti esattamente contrari.

È quanto si è purtroppo puntualmente verificato.

I proponenti del disegno di legge, che sono fra quelli che si erano a suo tempo fatti carico di esprimere i propri dubbi, vedendo tuttavia prevalere l'opinione di chi si convinse che fosse più conveniente approvare una legge in materia, ancorché perfettibile (piuttosto che correre il rischio di non vederne completare l'*iter* a causa del sopravvenuto termine della legislatura), hanno ritenuto di dover attendere non meno di un anno prima di presentare lo stesso, nella speranza - da una parte - che i riferiti dubbi risultassero all'atto pratico privi di fondamento, e - dall'altra - nella consapevolezza della non opportunità della reiterazione legislativa di interventi, in materia processuale soprattutto, da cui non può che derivare disorientamento e confusione per gli operatori, per gli avvocati e i magistrati, in particolare, oltre che un inutile dispendio di energie organizzative da parte degli uffici giudiziari, chiamati ad adeguare, di volta in volta, le proprie modalità di lavoro alle varie novità legislative: in particolare (e per paradosso) con riguardo agli uffici più solerti e a quelli che trattano il maggior numero di affari, con conseguenti maggiori necessità di coordinamento e di armonizzazione delle prassi.

Anche in un caso, come questo, in cui tuttavia non si assisterà - una volta tanto - ad

una proposta di moltiplicazione dei riti (come è ormai caratterizzante di una non condivisa tendenza legislativa degli ultimi anni), ma ad un'operazione esattamente opposta.

L'articolo 1 del disegno di legge stabilisce infatti, attraverso la pura e semplice soppressione dell'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, che tutti i giudizi civili in materia di risarcimento di danni siano svolti secondo le regole processuali ordinarie, con rinuncia alle false promesse di maggiore rapidità derivanti dall'applicazione del «rito del lavoro».

Nel corso dell'anno in cui la legge ha avuto la sua prima applicazione, si è infatti puntualmente verificato quanto temuto: le udienze di prima trattazione dei procedimenti introdotti dalle parti per il risarcimento di danni, a volte gravissimi, sono state fissate, in alcune sedi giudiziarie, a distanza di numerosi mesi (in taluni casi di oltre un anno), con evidente mortificazione delle parti danneggiate e con la determinazione di un effetto di sostanziale isteria legislativa in relazione, ad esempio, alle disposizioni prima ricordate, in materia di attribuzione di «provvisori».

Ma si è di più verificato l'insorgere di contrastanti (e disorientanti) giurisprudenze, di cui non si sentiva affatto il bisogno in una materia in sé semplice, in ordine alla prevalenza dell'applicabilità dell'uno o dell'altro rito (in taluni casi persino della competenza dell'uno o dell'altro ufficio giudiziario), in tutti quei casi in cui vi è una pluralità di domande promiscuamente avanzate.

Il terzo articolo di cui è composto il disegno di legge è destinato a regolare l'entrata in vigore della legge e la necessaria disciplina transitoria.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Suppressione dell'articolo 3 della legge  
21 febbraio 2006, n. 102)*

1. L'articolo 3 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

## Art. 2.

*(Modifica dell'articolo 147 del decreto  
legislativo 7 settembre 2005, n. 209)*

1. L'articolo 147 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

«147. - *(Provvisoriale)* - 1. Nel corso del giudizio di primo grado, gli aventi diritto al risarcimento possono chiedere che sia loro assegnata una somma da imputarsi nella liquidazione definitiva del danno.

2. Il giudice, sentite le parti, qualora da un sommario accertamento risultino gravi elementi di responsabilità a carico del conducente, provvede all'assegnazione della somma, ai sensi del comma 1, agli aventi diritto al risarcimento, nei limiti dei quattro quinti della presumibile entità del risarcimento che sarà presumibilmente liquidato con la sentenza, se gli stessi, a causa del sinistro, vengano o siano venuti a trovarsi in stato di bisogno, ovvero in misura variabile tra il trenta e il cinquanta per cento, in ogni altro caso. Se la causa civile è sospesa ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale, l'istanza è proposta al presidente del tribunale dinanzi al quale è pendente la causa.

3. L'istanza può essere riproposta nel corso del giudizio.

4. L'ordinanza è immediatamente esecutiva ed è irrevocabile fino alla decisione del merito».

2. Il quinto comma dell'articolo 24 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 5 della legge 21 febbraio 2006, n. 102, è abrogato.

### Art. 3.

*(Entrata in vigore e disposizioni transitorie)*

1. La presente legge entra in vigore il sessantesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

2. I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge proseguono secondo le disposizioni processuali vigenti al momento in cui vennero iniziati e comunque ad essi applicabili alla data di entrata in vigore della presente legge.





